

COMUNE DI MONTEBELLO JONICO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 30/07/2020

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: D.LGS. 28 SETTEMBRE 1998 N. 360. DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA DI COMPARTICIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DA APPLICARE CON RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **TRENTA** del mese di **LUGLIO**, alle ore **17,10**, nella sala delle riunioni del Comune, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito, in seduta straordinaria di seconda convocazione, il Consiglio Comunale.

Risultano:

N	COGNOME	E NOME	P	A
1)	SURACI	UGO	P	
2)	MACHEDA	CATERINA CHIARA	P	
3)	BILLARI	PASQUALE	P	
4)	FOTI	MARIA		P
5)	SCHIMIZZI	CARMELO	P	
6)	PUGLIESE	CLAUDIA	P	
7)	BATTAGLIA	NATALE		A
8)	MINNITI	GIUSEPPINA		A
9)	MONTEROSSO	VINCENZO	P	
10)	FAMILIARI	BARBARA		A
11)	MORABITO	NADIA		A
12)	MINNITI	ANGELA		A
13)	MACHEDA	FABIO LEANDRO		A

Partecipa alla seduta la Segretaria comunale, dott.ssa Patrizia BOGNONI, incaricata della redazione del presente verbale.

Il Sindaco Ugo SURACI, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Relaziona il Sindaco il quale, dopo aver illustrato l'argomento e constatato che nessuno dei consiglieri ha chiesto di intervenire, pone ai voti la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che :

- l'art. 1 del D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360, come modificato dall'art. 12, comma 1, della Legge 13 maggio 1999 n. 133, dall'art. 6, comma 12, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, dall'art. 28, comma 1, della Legge 21 novembre 2000 n. 342, dall'art. 67, comma 2, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e dall'art. 11 della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, testualmente recita:

"1.E' istituita, a decorrere dal 1 gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2.Con uno o più decreti del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo e conseguentemente determinata la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'art. 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni ad esse trasferite.

3. I comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo con deliberazione da pubblicare su un sito informatico individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministero della giustizia e con il Ministero dell'interno, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative. L'efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione sul predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione non può eccedere complessivamente 0,2 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in assenza dei decreti di cui al comma 2.

.....omissis....."

- l'art. 1, comma 142, L. 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che:

"all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2";

a-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.";

b) al comma 4:

1) le parole: "dei crediti di cui agli articoli 14 e 15" sono sostituite dalle seguenti: "del credito di cui all'articolo 165";

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322";

d) il comma 6 è abrogato.

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, così dispone:

16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.omissis.....

Rilevato che questo ente intende confermare, per l'anno 2020, allo 0,8 % l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche confermando il regolamento inerente l'addizionale comunale all'IRPEF adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 03/04/2007 al fine di assicurare:

- il finanziamento delle missioni e dei programmi specificati nel Documento Unico di Programmazione;
- il mantenimento di determinati *standard* qualitativi e quantitativi dei servizi da garantire alla collettività;
- il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario di bilancio;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “ *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

Richiamato l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale “*Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze*”;

Dato atto che, a causa dell'emergenza Covid-19, i termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 risultano prorogati al 30/09/2020;

Ritenuto di dover confermare anche per l'anno 2020 le medesime aliquote deliberate per l'anno 2019;

Visti:

- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 03/04/2007;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore III - finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con la seguente votazione resa in forma palese e per alzata di mano:

Consiglieri votanti n.6 Voti favorevoli n.6

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati **di confermare**, per l'esercizio finanziario 2020, per la parte riservata alla competenza del Comune, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, allo 0,8%;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

Successivamente su proposta del Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione resa in forma palese e per alzata di mano:

Consiglieri presenti e votanti n.6 Voti favorevoli n. 6

dichiara ai sensi e per effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile

**PARERE SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE RESO AI
SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS.VO N.267/2000**

Parere di regolarità contabile:


Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere **favorevole**.

Il Responsabile del Settore Finanziario
(dott. Giuseppe Cefalo)

Letto, confermato e sottoscritto


IL SINDACO

Ugo Suraci



IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. ssa Patrizia Bognoni




ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale dichiara che la presente deliberazione viene oggi affissa all'albo pretorio *on-line* al n.ro **464** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

05 AGO. 2020



Il Responsabile della pubblicazione



ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in data 30.07.2020, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale
dott.ssa Patrizia Bognoni

